

## CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA - SCUOLA PRIMARIA

(d.lgs 62/2017-DM 741/2017-CM 1865/2017)

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri di cui tutti i Consigli di Interclasse dovranno tenere conto ai fini dell'ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva (art. 3 d.lgs 62/2017).

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe della scuola I grado, è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline **da riportare sul documento di valutazione.**

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva. Tale decisione è assunta all'**unanimità.**

A tal fine il Collegio docenti delibera i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto ai fini dell'**ammissione** alla classe successiva:

- progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza
- atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico
- continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona volontà
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite parzialmente.

Il Collegio docenti delibera i seguenti criteri ai fini della **non ammissione**:

1. Gravi carenze o mancata acquisizione delle abilità di base propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica );
2. Gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di **documentati** interventi personalizzati di recupero.

Ferme restando le prerogative esclusive del Consiglio di classe, l'eventuale non ammissione sarà presa in considerazione soprattutto negli anni di passaggio tra diversi segmenti formativi ovvero laddove siano implicati passaggi cognitivi particolarmente impegnativi e che esigono precisi prerequisiti, in assenza dei quali il successivo processo di apprendimento potrebbe risultare compromesso (dalla seconda alla terza primaria - dalla quinta primaria alla classe prima sec. I grado).

È preferibile evitare la non ammissione al termine della classe prima della scuola primaria.

In ogni caso, la non ammissione potrà essere deliberata a condizione che siano stati adottati documentati interventi di recupero, che il consiglio di classe abbia adeguatamente seguito il caso nella sua evoluzione e abbia trasmesso tempestiva e chiara informazione alla famiglia e all'alunno il quale dovrà essere accuratamente preparato all'ingresso in una nuova classe.

## CRITERI DI AMMISSIONE ALLE CLASSI SECONDA E TERZA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

(d.lgs 62/2017-DM 741/2017-CM 1865/2017)

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri di cui tutti i Consigli di classe dovranno tenere conto per l'ammissione/non ammissione degli alunni alla classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, ferma restando la preventiva verifica della validità dell'anno scolastico ovvero della frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato e fatte salve le specifiche deroghe (artt. 5 e 6 d.lgs 62/2017).

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline **da riportare sul documento di valutazione.**

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

A tal fine il Collegio docenti delibera i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto ai fini dell'**ammissione** alla classe successiva:

- progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza
- atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico
- continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona volontà
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite parzialmente.

Nel caso in cui sia deliberata l'ammissione, ma una o più valutazioni siano inferiori a 6 sul documento di valutazione o siano state portate a 6 per decisione di consiglio, tale deliberazione assunta a maggioranza dovrà essere adeguatamente riportata nel verbale del consiglio di classe e la famiglia dovrà essere appositamente informata con specifica nota scritta che indichi anche i percorsi di recupero consigliati dai docenti.

Il Collegio docenti delibera inoltre i seguenti **criteri**, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto ai fini della **non ammissione** alla classe successiva:

- numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno prosieguo del percorso scolastico dell'alunno;
- numerose e gravi carenze che, nonostante documentati e tempestivi interventi di recupero e/o sostegno, non siano state colmate;
- complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici.

La **non ammissione viene deliberata a maggioranza**; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

### **CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE (d.lgs 62/2017-DM 741/2017-CM 1865/2017)**

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri di cui tutti Consigli di classe dovranno tenere conto ai fini dell'ammissione/non ammissione degli alunni all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la preventiva verifica della validità dell'anno scolastico ovvero della frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato e fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti (art. 6 e 7 d.lgs 62/2017 ).

L'**ammissione** all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli d'apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di stato prevista dall'articolo 4 commi 6 e 9 bis del DPR n 249/1998;
3. Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Inoltre, il Collegio docenti delibera i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto ai fini dell'ammissione all'esame di stato dei seguenti criteri:

- progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza
- atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico
- continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona volontà
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite parzialmente.

Il Collegio docenti delibera inoltre i seguenti **criteri**, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto ai fini della **non ammissione** all'esame:

- numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno prosieguo del percorso scolastico dell'alunno
- numerose e gravi carenze che, nonostante documentati e tempestivi interventi di recupero e/o sostegno, non siano state colmate;
- complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, **UN VOTO DI AMMISSIONE espresso in decimi**, senza utilizzare frazioni decimali.

Il Collegio docenti conferma i criteri e i descrittori già deliberati e vigenti in questo istituto (*Griglia di valutazione ai fini dell'attribuzione del giudizio di idoneità*) contenuti nel documento *Criteri per lo svolgimento dell'esame conclusivo del primo ciclo*, pubblicato nell'apposita sezione "curricolo e valutazione" del sito istituzionale e che sarà integrato e modificato a seguito della presente deliberazione.

Il voto espresso nella deliberazione di **non ammissione** all'esame dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

### **La valutazione e gli esami di Stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento**

*"L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato".*

Pertanto, il Consiglio di classe delibererà l'ammissione o non ammissione alla classe successiva e/o agli esami di stato degli alunni con certificazione esclusivamente sulla base del raggiungimento o mancato raggiungimento degli obiettivi individuali stabiliti nei documenti di programmazione individualizzata, i quali costituiscono il progetto educativo dell'alunno, ovvero il PEI o il PDP.

L'eventuale non ammissione alla classe successiva deve essere oggetto di adeguata e documentata condivisione in presenza di tutti i soggetti che concorrono alla definizione del PEI e/o del PDP: consiglio di classe, famiglia dell'allievo, operatori del servizio sanitario nazionale (PEI).

**Per tutti gli ordini di scuola si stabilisce inoltre quanto segue:**

#### **Comunicazioni alla famiglia**

In qualunque momento dell'anno scolastico e, in particolare, subito dopo lo svolgimento dei Consigli di classe, nel caso sia stata rilevata una situazione critica o qualora siano presenti le condizioni per la compromissione del positivo esito dell'anno scolastico, il Coordinatore di classe convoca la famiglia mediante comunicazione scritta al fine di fornire chiare informazioni in merito alla situazione dell'alunno, con particolare riguardo al profitto.

In caso di **non** ammissione, il giorno successivo allo scrutinio del 2° quadrimestre e comunque prima della pubblicazione degli esiti, il coordinatore di classe informerà per iscritto la segreteria amministrativa, la quale provvederà a informare la famiglia tramite comunicazione telefonica registrata in forma di fonogramma.